

## PRASSIE SEGNALAZIONI

*Da Palermo, un'interessante vicenda cautelare che ha trovato, sin qui, felice soluzione:*

Il giorno 18/1/2013 tale Caio veniva sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario compreso tra le 20.00 e le 06.00 di ogni giorno.

La misura veniva disposta nell'ambito di una indagine per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 presuntamente commesso da Caio in concorso con tale Sempronio, per il quale riteneva il GIP, il primo fungeva da pusher, commercializzando vari quantitativi di stupefacente fornitigli dal secondo.

I gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte contestate erano esclusivamente costituiti dalla captazione di alcune conversazioni telefoniche tra i due, nell'ambito delle quali gli interlocutori affrontavano argomenti ed utilizzavano una terminologia afferente la attività lecita condotta dal Sempronio dissimulando in tal modo il vero oggetto delle comunicazioni, cioè il traffico di stupefacenti, così affermava il GIP nel provvedimento custodiale.

La difesa di Caio, nel corso di interrogatorio di garanzia, chiedeva al GIP la revoca della misura cautelare inflitta all'indagato, sostenendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, alla luce di una corposa rappresentazione di elementi testimoniali, raccolti ai sensi dell'art. 391 bis, prodotti in quella sede, nonostante la "resistenza" del GIP che avrebbe voluto impedirne il deposito, volti a dimostrare come in realtà i contatti tra Caio ed il Sempronio fossero finalizzati alla lecita commercializzazione di beni di diversa natura, ma non di stupefacenti.

Con ordinanza del 28/1/2013, il GIP, rigettava l'istanza difensiva sostenendo che "la difesa dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non aveva in alcun modo mutato il quadro indiziario".

Il provvedimento però, inspiegabilmente, ometteva qualsiasi valutazione circa gli elementi raccolti nell'ambito delle investigazioni difensive svolte, costituiti da tre verbali contenenti dichiarazioni rese da testimoni, estremamente utili, invece, per la ricostruzione corretta dei rapporti intercorsi tra i due indagati.

Tale atteggiamento da parte del GIP risultava in aperta contraddizione con la più ragionevole giurisprudenza espressa dal Supremo Collegio, che ritiene sia un obbligo per il Giudice al quale siano stati presentati elementi di prova raccolti dal difensore ex art. 391 bis, equiparabili quanto ad utilizzabilità e forza probatoria a quelli raccolti dal PM, valutarli "unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove intenda disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo", (una per tutte Cass. Sez. II 30/1/2002 n. 13552).

Il Giudice, in realtà, non veniva affatto colto da temporanea amnesia selettiva, selettiva poiché esclusivamente dimentica delle ragioni della difesa, tanto che, nell'interrogatorio di garanzia immediatamente successivo a quello di Caio, quello del coindagato Sempronio, rivolgeva allo stesso non solo pressanti domande circa il rapporto con il primo, ma estendeva il campo della sua indebita indagine anche ai testimoni della difesa, chiedendo all'indagato i nomi dei consumatori di stupefacenti dallo stesso conosciuti ed infine menzionando specificamente, i nomi dei testimoni adottati a discolta di Caio, al fine di sapere in che rapporti si trovassero con il Sempronio e se costui avesse mai ceduto loro sostanze stupefacenti.

Solo al momento della motivazione del rigetto della istanza difensiva, quindi, tali soggetti sparivano dalla memoria del Giudice, che ribadiva acriticamente le ragioni che l'avevano indotto alla adozione del provvedimento: *“condividendosi sul punto integralmente le considerazioni espresse dal PM nel proprio parere”*, anch'esso privo di ogni riferimento in ordine agli elementi difensivi, ma contenente, invece, l'addebito al Caio di una conversazione ritenuta particolarmente significativa in ordine alla prova della sua responsabilità, captazione in realtà erroneamente addebitata all'indagato in quanto riferibile invece ad un omonimo, anch'egli coinvolto nelle indagini, ma titolare di diversa utenza telefonica, distrattamente confuso con l'istante.

Tale brillante ed illuminante convergenza di valutazioni in ordine agli elementi probatori a carico dell'indagato, non mancava di destare stupore nel Tribunale del Riesame, investito dalla difesa dell'appello avverso l'ordinanza emessa dal GIP, il quale, a firma del Presidente Relatore, stigmatizzava il provvedimento di rigetto accogliendo l'istanza difensiva e ritenendo che in assenza di acquisizioni di segno contrario, su cui potere ragionare, rispetto al materiale probatorio prodotto dalla difesa, il quadro residuale complessivamente tratteggiato dai rilievi menzionati rimanesse decisamente depotenziato nella sua attitudine indiziaria, ed accoglieva l'appello per mancanza di gravi elementi di reità.

Il Pm richiedeva il rinvio a giudizio senza addurre nessun ulteriore dato, significativo della responsabilità di Caio.

Si opterà per un giudizio abbreviato nella speranza di non imbattersi in un GUP che condivida con il precedente GIP le medesime convinzioni e l'altissima considerazione sul valore degli atti raccolti dalla difesa, altrimenti non resterà che sprecare altra attività giurisdizionale investendo della valutazione dei fatti i Giudici dalla Corte di Appello .. di Berlino.

*Leggi l'ordinanza del Tribunale di Palermo (Allegato 7)*

*La Camera Penale della Lombardia Orientale interviene sul delicato tema dei doveri e dei diritti della difesa nelle investigazioni difensive: una vicenda di grande interesse che certamente ci darà ulteriori spunti di riflessione nell'immediato futuro:*

## CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

### INVESTIGAZIONI DIFENSIVE: DOVERI E FACOLTA' (SEMPRE A PROPOSITO DELLA LIBERTA' DEL DIRITTO DI DIFESA)

Un recente caso verificatosi nel corso di un "importante" processo davanti al Tribunale di Mantova ripropone temi di riflessione sullo spazio riservato al difensore nelle investigazioni difensive.

#### I doveri della difesa

E' successo che i difensori di alcune parti civili abbiano avuto colloqui informali con testimoni non indicati nelle loro liste bensì in quella del PM, pochi giorni prima del loro esame davanti al Tribunale. Inoltre al termine dei colloqui gli stessi difensori consegnavano ai testimoni copia dei verbali delle s.i.t. rese anni prima nel corso delle indagini preliminari. A fronte delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati e delle proteste di correttezza del comportamento tenuto da parte dei difensori delle parti civili, il Tribunale ha pronunciato un'ordinanza condivisibile. Evidenziato che l'unico rimedio, secondo costante giurisprudenza, andava individuato in sede di decisione con la motivata valutazione di attendibilità e credibilità dei testimoni avvicinati da parte diversa da quella che li aveva indicati in lista (quand'anche accomunata dall'interesse all'accusa) e con modalità informali, il Tribunale:

- a) ha ritenuta l'illegittimità della condotta extraprocessuale tenuta dai difensori di parte civile;
- b) ha invitato gli stessi difensori ad astenersi in prosieguo da simili comportamenti;
- c) ha invitato inoltre i predetti difensori a presentare al Tribunale l'elenco completo dei nominativi dei testimoni così influenzati (adempimento spontaneamente assolto).

#### I diritti della difesa

In una successiva udienza la questione si è riproposta nei confronti dei difensori degli imputati, in quanto un testimone – a domanda del P.M. – ha ricordato di essere stato alcuni anni prima nello studio di uno dei difensori, ivi convocato per un colloquio. Uno dei difensori chiamati in causa ha prontamente esibito copia del verbale del colloquio non documentato, recante gli avvertimenti di cui al comma 3 dell'art. 391-bis c.p.p. e debitamente sottoscritto. Nel contempo ha fatto notare che il colloquio era intervenuto in data antecedente al deposito della lista testimoniale, tanto che quel testimone poi indicato nella lista del PM era pure stato indicato nella lista di alcuni imputati da lui assistiti.

Il Tribunale, dato atto della sensibile diversità della situazione verificatasi rispetto alla precedente, si è astenuto dal pronunciare ordinanza ma ha invitato i difensori degli imputati

a depositare l'elenco di tutte le persone con le quali erano intervenuti analoghi colloqui non documentati, "*per ragioni di trasparenza*".

I difensori si sono rifiutati, obiettando che:

- a) l'attività investigativa era stata svolta seguendo gli avvertimenti dovuti secondo le previsioni codicistiche, che concedono la libertà di non documentare il colloquio;
- b) il codice deontologico forense impone al difensore "*il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito*" e peraltro lo stesso art. 52 impone il segreto professionale sugli atti di indagine e sul loro contenuto, limitando l'obbligo di conservare la documentazione "*per tutto il tempo necessario o utile per l'esercizio della difesa*";
- c) la condivisione, con le altre parti processuali, dell'elenco delle persone sentite, ivi comprese quelle poi non inserite nella lista testi, finirebbe per compromettere le strategie della difesa e per suggerire all'accusa l'individuazione di fonti di prova ad essa favorevoli.

\* \* \*

Resta da aggiungere una sola considerazione: perché mai l'esercizio del diritto di difesa, se corretto, dovrebbe ammettere interferenze limitative in nome di una non meglio precisata "*trasparenza*"? Un diritto è tale solo se libero; condizionarlo equivale a negarlo.

IL PRESIDENTE  
Avv. Sergio Genovesi